

Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione generale delle miniere) n. 317 del 26 maggio 1997

Chiarimenti relativi al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo in oggetto, sono stati posti a questa Direzione numerosi quesiti, per cui è opportuno fornire alcuni chiarimenti, che costituiscono un primo approccio ai problemi applicativi derivanti dalle innovazioni apportate dal decreto in questione al previgente sistema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive.

La revisione delle norme di polizia mineraria e la loro completa integrazione nel contesto generale delle norme per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori saranno possibili, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), attraverso decreti correttivi e l'elaborazione di un testo unico.

1. Campo di applicazione ed attività soggette

Il campo di applicazione del decreto legislativo in oggetto, di seguito denominato semplicemente "decreto", è rappresentato dalle attività estrattive, sostanzialmente come già definite all'art. 1 del DPR n. 128/59, compresi i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di prima e di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 1443/27. Da tale campo risultano escluse le escavazioni di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del R.D. n. 1443/27. Per tali attività valgono dunque le norme del decreto legislativo n. 626/94.

Alle attività estrattive è confermata l'applicabilità delle norme del DPR n. 128/59 e del DPR n. 886/79. Alle stesse si applicano anche le norme del decreto legislativo n. 626/94 per quanto non diversamente disposto nel decreto n. 624/96, con l'eccezione del Titolo II - LUOGHI DI LAVORO (art. 30, comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 626/94).

Le norme del Titolo II del decreto si applicano alle attività in sotterraneo o a cielo aperto; esse si applicano altresì alle attività di perforazione qualora eseguite in fase di ricerca per minerali solidi per la cui coltivazione non si prevede di utilizzare perforazioni dal soprassuolo. Le norme del Titolo III si applicano invece alle attività condotte mediante perforazione, rappresentate, ai sensi dell'art. 64, da prospezione, ricerca, coltivazione, lavorazione e stoccaggio di sostanze minerali ed energie del sottosuolo la cui coltivazione avvenga mediante la perforazione di pozzi.

In proposito si osserva che il termine "trivellazione" di cui al titolo del decreto è sinonimo del termine "perforazione".

In analogia a quanto espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare n. 172 del 20.12.1996 (G.U. n. 5, dell'8.1.1997), nel caso di attività estrattive svolte personalmente e direttamente dal titolare in qualità di lavoratore autonomo, non trovano applicazione le norme del decreto finalizzate alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori subordinati.

Il decreto non ha modificato nella sostanza la definizione di attività estrattive e pertanto esso non fornisce alcuna ulteriore specificazione riguardo a impianti connessi, pertinenziali o di lavorazione dei prodotti di cava.

2. Vigilanza

L'art. 3 del decreto effettua una ricognizione, in base alle norme vigenti, delle autorità preposte alla vigilanza nei vari settori (miniere, cave, geotermia, idrocarburi, acque minerali e termali).

Il DPR n. 128/59 ed il DPR n. 886/79 identificavano normalmente l'autorità di vigilanza con la figura dell'*Ingegnere Capo*. Tale identificazione è stata mantenuta, per omogeneità, anche nelle modifiche ad essi apportate dal decreto; in tutte le altre disposizioni si è fatto invece esplicitamente riferimento all'*autorità di vigilanza* quale struttura individuata dall'Amministrazione pubblica competente (Stato, Regione, Provincia autonoma) per l'esercizio della vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza e di salute. Il necessario raccordo terminologico fra "autorità di vigilanza" e "Ingegnere Capo" potrà essere effettuato in fase di redazione di un testo unico.

3. Utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Nazionale

Premesso che l'art. 4 del DPR n. 128/59, come modificato dalla legge n. 221/90, dispone che l'autorità di vigilanza provvede alle incombenze di ordine igienico-sanitario avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 3, comma 2 del decreto specifica che in tal caso gli oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro. Tale norma trova la sua motivazione nelle carenze di professionalità e di strumenti di misura adeguati nel settore igienico-sanitario nell'ambito delle strutture delle autorità di vigilanza. La sua applicazione appare pertanto correlata alla necessità di specifiche

valutazioni. La stessa norma non trova invece applicazione nel caso in cui l’autorità di vigilanza non presenti tali carenze.

4. Misure generali di tutela

Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 626/94 vengono integrate da quelle, relative ad aspetti rilevanti per la sicurezza nelle attività estrattive, previste all’art. 5 del decreto. Queste ultime rappresentano indirizzi di ordine generale che trovano nel resto dell’articolato una concretizzazione in specifici obblighi, con relative sanzioni.

5. Datore di lavoro e titolare

Il decreto assegna obblighi sia a carico del titolare che del datore di lavoro.

Il *titolare*, definito all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto è la persona giuridica che detiene il titolo minerario o l’autorizzazione di cava, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, nei confronti della quale è chiamato a rispettare una serie di impegni di tipo amministrativo stabiliti dalle pertinenti norme. Pertanto, egli detiene, ai sensi del decreto, notevoli responsabilità anche nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il *datore di lavoro*, definito all’art. 2 del decreto legislativo n. 626/94, è invece il responsabile del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti e, in ogni caso, dell’attività lavorativa da essi svolta.

In merito alle responsabilità delle due figure di cui sopra, sono state segnalate a questa Direzione talune discordanze nel contesto del decreto. L’art. 6 assegna infatti obblighi al datore di lavoro nei riguardi del DSS, che, d’altro canto, l’art. 9 (per il DSS coordinato) attribuisce al titolare. Analogamente, la nomina dei sorveglianti viene assegnata dall’art. 20, comma 5 al titolare e dall’art. 7 al datore di lavoro.

Per risolvere tali apparenti discordanze e per comprendere pienamente le innovazioni introdotte dal decreto, occorre considerare separatamente il caso di titolare che esegua direttamente i lavori estrattivi con proprio personale e quello di titolare che si avvalga, in tutto o in parte, di imprese appaltatrici o comunque esterne, o di lavoratori autonomi.

Nel primo caso il soggetto che detiene il titolo minerario (o l’autorizzazione di cava) svolge direttamente l’attività estrattiva, come avviene nella maggioranza delle miniere e delle cave. Non esiste, allora, distinzione fra “titolare” e “datore di lavoro” e, sull’unico soggetto, si sommano le responsabilità di entrambe le figure. Il titolare, dunque, in qualità di datore di lavoro dei propri operai, deve predisporre ed aggiornare il DSS, trasmetterlo all’autorità di vigilanza, nominare il sorvegliante, etc..

Nel caso invece in cui il titolare non effettui alcuna lavorazione con propri lavoratori, ma affidi completamente le operazioni a ditte esterne, egli sarà tenuto ai soli adempimenti che il decreto assegna alla figura del titolare stesso, quali il coordinamento tra le imprese appaltatrici, la predisposizione l’aggiornamento del DSS coordinato, la sua trasmissione all’autorità di vigilanza, la nomina del direttore responsabile e del sorvegliante, etc..

Infine, nel caso che il titolare si avvalga dell’opera di altre imprese per condurre solo parte delle attività estrattive, egli ha sia gli obblighi specifici attribuiti dal decreto alla figura del titolare, sia quelli propri del datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti operanti sul luogo di lavoro. Gli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei dipendenti delle imprese appaltatrici operanti sullo stesso luogo di lavoro sono invece attribuiti ai loro rispettivi datori di lavoro.

I compiti di tutti i datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, si sommano sempre ai compiti che il decreto legislativo n. 626/94 assegna al datore di lavoro.

Alla luce di quanto sopra espresso, i compiti che in ogni caso il decreto attribuisce al titolare sono:

- la predisposizione del DSS di cui all’art. 6, comma 2, o del DSS coordinato di cui all’art. 9, comma 2; in tale contesto, il titolare ha anche la responsabilità dell’individuazione del luogo di lavoro e del computo del numero degli addetti;
- gli aggiornamenti del DSS (art. 6, comma 3), l’attestazione annuale relativa alla sicurezza (art. 6, comma 2), la trasmissione del DSS all’autorità di vigilanza (art. 6, comma 4; art. 18, comma 1), obblighi da osservare anche per il caso di DSS coordinato.
- la nomina del direttore responsabile (art. 20, comma 1);
- l’attestazione del possesso dei requisiti del direttore responsabile (art. 20, comma 8);
- la designazione dei sorveglianti sul luogo di lavoro (art. 20, comma 5; art. 2, comma 1, lettera c; art. 7, comma 1, lettera a);
- l’attestazione del possesso dei requisiti dei sorveglianti (art. 20, comma 8);
- la denuncia delle variazioni di direttore responsabile e sorveglianti (art. 20, commi 12 e 17);
- la presentazione delle denunce di esercizio (art. 20, commi 11, 14, 15 e 18);
- la trasmissione all’autorità di vigilanza competente del prospetto riassuntivo degli infortuni (art. 25, comma 8).

Ai sopra elencati compiti, per le attività condotte mediante perforazione, si aggiungono anche quelli relativi a:

- richiesta di autorizzazione alla perforazione (art. 65, comma 1);
- misure di controllo dei pozzi (art. 66);

- operazioni simultanee (art. 76);
- intervento ai pozzi (art. 77);
- distanze di sicurezza (art. 82);
- presentazione dei progetti (art. 84);
- verifica e collaudo impianti (art. 85);
- nomina del Capo piattaforma (art. 88);
- prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili (art. 90) o in impianti sottomarini (art. 93);
- impianti modulari (art. 92).

La trasposizione terminologica nella legislazione di quanto sopra esposto in relazione ad obblighi e responsabilità del titolare e del datore di lavoro potrà avvenire attraverso apposito decreto correttivo.

Le responsabilità che il decreto assegna al titolare, si intendono, nel caso in cui la titolarità sia in capo a persona giuridica, attribuite al suo legale rappresentante. Qualora, attraverso una procura, sia individuato come "titolare" ai fini dell'applicazione del decreto persona diversa dal legale rappresentante, tale persona deve disporre dei poteri che gli consentano di esercitare in pieno tutti i compiti assegnati dal decreto al "titolare", ivi compresi quelli che a quest'ultimo competano, relativamente al luogo di lavoro estrattivo, in qualità di datore di lavoro.

In caso di titoli minerari intestati a più soggetti, "titolare" è il rappresentante unico nei confronti dell'Amministrazione concedente.

6. Documento di sicurezza e salute

L'obbligo principale ed innovativo, anche rispetto al decreto legislativo n. 626/94, è la predisposizione di uno specifico "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS o DSS coordinato). Nel seguito, per semplicità, si si farà riferimento ad essi con la sigla DSS.

Questo documento, da predisporre per ogni luogo di lavoro, anche con riferimento a quanto indicato all'art. 10, rappresenta la specializzazione, per il settore estrattivo, del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94. Esso, con i suoi aggiornamenti, deve essere custodito sul luogo di lavoro, inviato all'autorità di vigilanza ed esaminato nella riunione di prevenzione e protezione dai rischi, da tenersi per ogni luogo di lavoro estrattivo con più di 5 addetti (art. 8).

Il DSS è un documento programmatico che contiene la valutazione dei rischi e descrive, coerentemente con questa, le misure idonee di tutela, in situazioni sia normali che critiche, dimostrando che i luoghi di lavoro e le relative attrezzature sono stati progettati e vengono utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. Esso è dunque un documento dinamico, che deve essere aggiornato a seguito di modifiche dei luoghi di lavoro rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti, etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti o l'inadeguatezza di misure di prevenzione, di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre o eliminare alcuni rischi, nonché di osservazioni e proposte ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi. In generale, la valutazione della necessità di aggiornamento è compito del titolare.

Qualora uno stesso luogo di lavoro sia interessato da attività che si svolgono secondo fasi operative temporalmente distinte, il DSS potrà essere predisposto per ogni singola fase.

Nel caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque di presenza, nello stesso luogo di lavoro, di lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro (appaltatore) ha gli obblighi assegnatigli dall'art. 9, comma 2, lettere a) e c).

Il titolare, acquisite le documentazioni predisposte dai singoli appaltatori, comprensive del documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 626/94 e delle informazioni di cui all'art. 10 del decreto, valutati i rischi derivanti dal complesso delle attività ed individuate le relative misure di prevenzione e di protezione, predisporre un DSS coordinato.

Si osserva che l'eventuale partecipazione alle operazioni di un lavoratore autonomo, per il quale non sussiste, ai sensi della citata circolare n. 172 del Ministero del Lavoro, l'obbligo di procedere ad una valutazione dei rischi della propria attività, comporta la necessità che il lavoratore comunichi le proprie modalità di lavoro al titolare, in modo che quest'ultimo possa coordinarle con i rischi specifici del luogo di lavoro. Il lavoratore autonomo deve sottoscrivere il DSS coordinato per accettare i vincoli e le modifiche operative eventualmente imposte dal DSS all'attività che egli conduce nel luogo di lavoro estrattivo.

L'obbligo di predisporre un DSS coordinato si determina dunque quando nel luogo di lavoro le attività sono eseguite attraverso l'apporto o la presenza di più imprese.

Nell'ambito del DSS dovranno essere valutati anche quei lavori che, pur non avendo carattere di continuità, fanno comunque parte del normale svolgimento dell'attività e sono quindi pienamente prevedibili e programmabili, quali l'effettuazione della manutenzione ordinaria.

Nel caso di lavori marginali rispetto all'attività estrattiva, non programmabili nel dettaglio e per i quali possa comunque ritenersi ridotta l'esposizione al rischio dei lavoratori interessati (quali, per esempio, il trasporto del minerale estratto come descritto nel successivo punto 8, o l'accesso al cantiere di mezzi di rifornimento), il titolare dovrà, quanto

meno, prevedere nel DSS direttive procedurali di riferimento per il loro svolgimento, in base alle quali il direttore responsabile possa, mediante ordini di servizio, regolamentarne l’esecuzione in armonia con quanto previsto nel DSS.

Qualora si renda necessario eseguire operazioni non contemplate nel DSS, il titolare dovrà procedere, di norma, all’aggiornamento dello stesso. Per lavori di breve durata e comunque tali da non modificare il ciclo operativo, l’aggiornamento potrà consistere nella definizione delle direttive specifiche per il direttore responsabile e degli aspetti organizzativi e procedurali, nonché nell’individuazione di opportune misure di sicurezza e nell’acquisizione di una dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione da parte sia del direttore responsabile sia delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi eventualmente interessati. Si ricorda che tale aggiornamento dovrà comunque essere tenuto sul luogo di lavoro e trasmesso all’autorità di vigilanza.

Per le attività in corso il DSS deve essere predisposto e trasmesso all’autorità di vigilanza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per le attività che avranno inizio successivamente al termine di cui sopra, il DSS deve essere predisposto e trasmesso all’autorità di vigilanza prima del loro inizio, ma successivamente all’ottenimento del titolo minerario o dell’autorizzazione di cava.

Con la presentazione del DSS all’autorità di vigilanza il titolare fornisce inizialmente anche l’attestazione di cui all’art. 6 comma 2 del decreto; egli è quindi tenuto, con cadenza almeno annuale, a ripetere tale attestazione. Per semplificare gli adempimenti, la presentazione dell’attestazione può avvenire contestualmente con quella di altra documentazione già prevista dalla normativa vigente (per esempio dall’art. 33 o dall’art. 41 del DPR n. 128/59).

Non si ritiene necessaria, a seguito di aggiornamento del DSS, la trasmissione dell’intero documento all’autorità di vigilanza, essendo sufficiente che a questa siano fornite solo le parti modificate, corredate dalle prescritte sottoscrizioni.

Il DSS integra, per le attività estrattive, gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi (e relativa redazione del documento di sicurezza) di cui al decreto legislativo n. 626/94; pertanto il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto per la presentazione del DSS, fissato dall’art. 100, è da considerare esteso a tutti gli obblighi relativi o conseguenti alla sua redazione.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, la predisposizione del DSS o del DSS coordinato da parte del titolare è obbligo non delegabile.

Si fa presente che l’obbligo di trasmissione del DSS all’autorità di vigilanza non implica alcuna accettazione o approvazione da parte dell’autorità stessa. Controlli specifici di conformità della conduzione delle operazioni rispetto al DSS potranno essere effettuati in occasione delle visite ispettive dell’autorità di vigilanza.

7. Direttore responsabile, sorvegliante ed altre figure

Con la figura del *direttore responsabile*, prevista dalle direttive comunitarie e recepita con il decreto, viene sostanzialmente confermata la previgente normativa, la quale già stabiliva che nelle miniere e nelle cave fosse nominato, dall’imprenditore, un direttore responsabile, sotto la cui autorità dovevano essere svolti i lavori estrattivi (art. 6 del DPR n. 128/59, ora sostituito dal comma 1 dell’art. 20).

L’art. 20, comma 2, sostituendo l’art. 27 del DPR n. 128/59, ha esteso a tutte le attività estrattive i requisiti già previsti (laurea in ingegneria) per il direttore responsabile di miniera, limitando l’utilizzo di periti industriali minerari ai luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso. Inoltre, ha assimilato ai periti minerari i diplomati universitari in Ingegneria Ambiente-Risorse (o equipollenti) e, ad eccezione delle attività condotte mediante perforazione, quelli in possesso di diploma in discipline tecniche industriali, purché abbiano ricevuta formazione specifica, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di idonei corsi. Con decreto ministeriale saranno indicati contenuti e durata dei corsi.

L’art. 100 ha disposto infine che chi eserciti, all’atto dell’entrata in vigore del decreto, le funzioni di direttore responsabile da almeno due anni possa continuare ad esercitare tali funzioni nella stessa unità produttiva o in attività similari. La valutazione della “similitudine” delle attività deve primariamente basarsi sull’analogia dei rischi specifici: ambiente operativo (cielo aperto o sotterraneo, terraferma o mare), metodo di coltivazione adottato (uso di esplosivo, mezzi meccanici, perforazione), numero di addetti, etc..

L’esercizio delle funzioni di direttore per almeno un biennio richiesto dall’art. 100, comma 4, è da intendersi continuativo, salvo brevi periodi di interruzione per ferie o malattie, nel caso di attività aventi il carattere di continuità. Fermo restando quanto sopra esposto a proposito della similitudine delle attività, il requisito della continuità può non essere applicato a quelle attività di carattere stagionale o intrinsecamente temporaneo (quali, per esempio, la ricerca mineraria o le attività simultanee di cui all’art. 75); per queste attività, pertanto, il biennio potrà essere computato in termini di tempo cumulativo di esercizio delle funzioni di direttore.

Si precisa che la valutazione della similitudine delle attività spetta al titolare, che se ne assume la responsabilità.

L’equipollenza di titoli italiani e stranieri deve risultare da documentazione rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (per i diplomi universitari) o dal Ministero della Pubblica Istruzione (per i

diplomi scolastici). E' stata inoltrata a dette Amministrazioni specifica richiesta per la definizione dell'attuale equipollenza dei titoli a livello generale.

Al direttore responsabile spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché di attuare il DSS o DSS coordinato (che egli sottoscrive), sia negli obiettivi, sia nelle specifiche disposizioni. Egli dunque, anche in virtù degli specifici titoli culturali richiesti, affianca il titolare sul piano operativo nella responsabilità della sicurezza e della salute nel luogo di lavoro.

La sua responsabilità *costante* non implica tuttavia una sua costante presenza sul luogo di lavoro; l'eventuale designazione di un vice-direttore, pur rappresentando una facoltà del titolare nell'ambito dell'organizzazione aziendale, non implica comunque alcun trasferimento, neppure temporaneo, delle responsabilità del direttore. Le norme d'altra parte non contemplano, al contrario di quanto consentito per i sorveglianti, la sostituzione temporanea del direttore.

Il *sorvegliante* rappresenta la persona costantemente presente sul luogo di lavoro, designata dal titolare per garantire la sorveglianza delle operazioni ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Ai fini dell'univoca individuazione delle responsabilità, si dovrebbe, di norma, nominare un unico sorvegliante per turno e per luogo di lavoro. Tuttavia, in relazione alla complessità o ampiezza del luogo di lavoro, proprio allo scopo di garantire una presenza che sorvegli le operazioni eseguite nei vari posti di lavoro (per esempio nel caso di miniere in sotterraneo che si sviluppano su più livelli), il titolare può designare più sorveglianti per uno stesso luogo di lavoro. In tal caso, ai fini della corretta individuazione delle responsabilità, è necessario che i loro compiti siano univocamente e formalmente definiti dal titolare nel DSS. In ogni caso risulta opportuno che venga istituito un sistema di registrazione per le presenze dei sorveglianti nei vari turni di lavoro.

Si osserva che la figura del sorvegliante introdotta dal decreto assorbe quei compiti di sorveglianza già attribuiti alle figure di "capo servizio" e "preposto" dal DPR n. 128/59.

Le figure di direttore responsabile e di sorvegliante si aggiungono a quella di *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (SPP) prevista dal decreto legislativo n. 626/94 per ogni azienda o unità produttiva. Le stesse figure sono altresì distinte da quelle di *dirigente* e di *preposto* (di cui alle norme sanzionatorie dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 624/96) le quali fanno invece parte della struttura organizzativa delle aziende ed acquisiscono gli obblighi che vengono loro delegati dai propri datori di lavoro.

Il decreto non esclude la possibilità di far assumere al direttore responsabile la qualifica di responsabile del SPP: il decreto legislativo n. 626/94 non prescrive infatti requisiti professionali per il responsabile del SPP, anche se spetta comunque al datore di lavoro di valutare l'idoneità di un candidato in base a titoli culturali ed esperienza lavorativa (art. 8, comma 2 e comma 11 del decreto legislativo n. 626/94), tenendo conto dei compiti assegnati dal decreto legislativo n. 626/94. La coincidenza nella stessa persona delle due funzioni dovrebbe essere evitata per lo meno in attività di dimensioni rilevanti, dato che le due figure hanno responsabilità ed obiettivi diversi. Appare infatti chiaro che il responsabile del SPP, collaborando, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 626/94, alla valutazione dei rischi e partecipando alla riunione di prevenzione e protezione dai rischi, ha compiti precisi di monitoraggio della sicurezza, finalizzato alla riduzione dei rischi ed al miglioramento delle misure di tutela; il direttore responsabile ha invece sostanzialmente compiti di carattere operativo.

Il decreto non esclude neppure che, per uno stesso luogo di lavoro, il direttore responsabile assuma la qualifica di sorvegliante; la compatibilità fra gli impegni delle due funzioni dovrà essere, tuttavia, valutata dal titolare.

Premesso che nelle attività estrattive, ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 626/94, è fatto divieto al datore di lavoro di assumere la qualifica di responsabile del SPP, si ritiene che tale divieto debba estendersi in ogni caso al titolare.

8. Luogo di lavoro estrattivo e determinazione del numero di addetti

L'individuazione e la delimitazione del luogo di lavoro è compito del titolare. Per ciascun luogo di lavoro il titolare deve, tra l'altro, predisporre un DSS ed effettuare la nomina di un direttore responsabile e dei sorveglianti. A tale proposito si fa presente che non esiste alcun obbligo di coincidenza fra titolo minerario (o autorizzazione di cava) e luogo di lavoro; tuttavia, requisito essenziale per poter individuare differenti luoghi di lavoro all'interno di un'azienda estrattiva è la mancanza di interferenze dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per esempio, nelle attività condotte mediante perforazione si possono individuare come luoghi di lavoro distinti:

- l'area in cui operano le squadre geofisiche durante le ricerche petrolifere;
- il cantiere di perforazione;
- la centrale di produzione, raccolta e trattamento di idrocarburi e fluidi geotermici;
- la piattaforma di perforazione o di produzione, ove presidiata.

Infatti, per tali luoghi, di norma, sono da escludere interferenze con altri luoghi di lavoro eventualmente individuati nell'ambito dello stesso titolo minerario. Inoltre, in considerazione della loro limitata estensione, come già chiarito al punto 7, essi rientrano nei casi in cui dovrà essere nominato un unico sorvegliante per turno.

Sia il decreto (art. 8, comma 1; art. 20, comma 2), sia il DPR n. 128/59 fanno riferimento al numero di *addetti*.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 2 (requisiti del direttore responsabile), devono essere considerati “addetti” quelli impiegati sul luogo di lavoro nel turno più numeroso. In tale numero devono essere ricompresi tutti coloro che, in normali condizioni operative, prestano la loro opera sul luogo di lavoro, indipendentemente dal rapporto di lavoro che hanno con il titolare, e anche se presenti per porzioni limitate di turno. Tra gli addetti devono dunque ricomprendersi il sorvegliante nonché eventuali datori di lavoro di imprese appaltatrici e lavoratori autonomi che prestino la loro opera sul luogo di lavoro. Possono invece escludersi coloro che prestano la loro opera nell’ambito di lavori marginali e di lavori imprevisi di breve durata, come descritti nel precedente punto 6.

Le operazioni di trasporto del minerale estratto all’esterno del luogo di lavoro non rientrano nel campo applicativo del decreto. Vi si devono invece ricomprendere quelle di caricamento dai piazzali, come anche quelle di trasporto all’interno del luogo di lavoro, in quanto costituiscono fasi integranti del processo produttivo.

Qualora i lavoratori che effettuano il trasporto all’esterno accedano all’interno del luogo di lavoro e siano quindi sottoposti anche ai rischi specifici dell’attività estrattiva o vi ingenerino rischi aggiuntivi, gli stessi devono essere computati fra gli addetti. A tal fine il titolare potrà considerare come addetti solo quei lavoratori di cui prevede (ed ammette esplicitamente nel DSS) la presenza contemporanea, indipendentemente dal rapporto di lavoro esistente.

Qualora invece i lavoratori che effettuano il trasporto all’esterno, pur accedendo al luogo di lavoro, non siano sottoposti ai rischi specifici dell’attività estrattiva e non vi ingenerino rischi aggiuntivi, gli stessi possono non essere computati fra gli addetti. Una tale circostanza si realizza, per esempio, quando il titolare abbia costituito, all’interno del luogo di lavoro, aree e/o sistemi di caricamento idonei.

In ogni caso nel DSS dovranno essere contemplati i rischi specifici del caricamento dei prodotti.

Il limite di 5 addetti di cui all’art. 8, comma 1 (riunione periodica) deve essere inteso come il numero totale, nella giornata lavorativa, di addetti come sopra definiti.

9. Esercitazioni di sicurezza

Le modalità e la periodicità di effettuazione delle esercitazioni di sicurezza (articoli 5, 10, 49 e 79) devono essere definite nella fase di redazione del DSS in relazione a dimensioni e rischi specifici dell’attività. In proposito si evidenzia la necessità di coordinamento di tutti i datori di lavoro operanti nel luogo di lavoro.

10. Attrezzature elettriche e verifiche periodiche

Si chiarisce che il disposto dell’art. 30, comma 3, circa l’obbligo di utilizzo di apparecchiature elettriche adatte all’uso in atmosfera esplosiva si applica ai casi in cui l’analisi effettuata nel DSS abbia evidenziato la necessità di tale utilizzo.

Inoltre, si chiarisce che l’ “individuazione” dei laboratori conformi di cui agli articoli 31, comma 5, e 34, comma 3, consiste nella scelta effettuata dall’autorità di vigilanza nell’ambito degli enti e dei laboratori riconosciuti dall’Amministrazione e/o notificati alla Commissione U.E..

11. Disposizioni relative agli esplosivi

L’art. 35 tratta il caso di sosta temporanea e trasporto degli esplosivi in luoghi di lavoro estrattivi privi di deposito.

Per la sosta, che ha carattere temporaneo in attesa dell’utilizzo, si richiede al datore di lavoro di valutare l’idoneità del luogo utilizzato e di garantire la sorveglianza dell’esplosivo. Spetta dunque al datore di lavoro responsabile dell’impiego dell’esplosivo, in relazione al tipo di esplosivo, alle caratteristiche dei luoghi ed alle modalità d’uso, di individuare l’ambiente che garantisca la protezione dell’esplosivo dagli agenti atmosferici e ne impedisca l’uso improprio o la sottrazione.

Si osserva che la finalità della norma non appare, per la sosta temporanea, quella di obbligare a predisporre un ambiente chiuso con le caratteristiche di un deposito di esplosivi, né, per il trasporto interno, di richiedere l’utilizzo di mezzi idonei al trasporto degli esplosivi su strada (che invece, in alcuni casi, risulterebbero evidentemente inadatti), ma piuttosto di obbligare il datore di lavoro a valutare i rischi che queste operazioni comportano, individuando di conseguenza misure specifiche.

Per rispondere ad esigenze di adeguamento al progresso tecnico, l’art. 36 ammette la miscelazione, in cantiere, di sostanze al fine di costituire l’esplosivo per le volate di mine, nonché il caricamento dei fori da mina attraverso appositi automezzi.

Va osservato in proposito che, qualora la miscelazione in posto si possa configurare come “fabbricazione”, risulterà necessaria anche la licenza di cui all’art. 46 del R.D. n. 773/31. E’ in corso la richiesta al Ministero dell’interno di un parere in proposito.

Per quanto riguarda gli automezzi per la miscelazione e per il caricamento di prodotti esplosivi, è in corso il decreto che ne stabilirà i requisiti.

Per i particolari problemi di sicurezza che le operazioni di cui agli articoli 35 e 36 possono comportare, il decreto prescrive l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle loro modalità esecutive. L'approvazione può essere attuata nell'ambito di quella di cui all'art. 305 del DPR n. 128/59.

12. Relazione sulla stabilità dei fronti nelle attività estrattive a cielo aperto

L'art. 52, comma 1, impone l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, una relazione sulla stabilità dei fronti, che definisca l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato.

Tale relazione, la cui prima redazione deve intendersi contestuale con quella del DSS e che comunque può essere integralmente in esso contenuta, deve essere aggiornata annualmente. La relazione non va obbligatoriamente presentata all'autorità di vigilanza ma conservata sul luogo di lavoro.

13. Norme applicabili alle attività in sotterraneo

13.1 Doppia via d'uscita

In base all'art. 54, ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno. La disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca.

L'art. 103, comma 1, lettera c) ha soppresso l'art. 142 del DPR n. 128/59, che consentiva una deroga dal principio delle due vie di uscita, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

13.2 Organizzazione del salvataggio

L'art. 63 assegna al datore di lavoro il compito di organizzare un servizio di salvataggio appropriato, che si aggiunge agli obblighi relativi al primo soccorso ed al pronto soccorso medico dei lavoratori infortunati o colti da malore. Tale organizzazione potrà essere realizzata anche con il concorso di personale "esterno", per esempio tramite un accordo di cooperazione con altre attività estrattive limitrofe. Nelle attività con ridotto numero di addetti il ricorso a personale esterno è, di norma, preferibile, fermo restando che, in ogni caso, rimane a carico del datore di lavoro il compito di garantire che il servizio di salvataggio sia in grado di raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma.

14. Applicazione di disposizioni transitorie

Le attività estrattive iniziate dopo la data di entrata in vigore del decreto devono essere conformi allo stesso.

Per le attività in corso a tale data, il titolare dovrà presentare nuove denunce di esercizio in conformità a quanto previsto dal decreto. Per queste ultime, l'articolo 100:

- al comma 1 stabilisce il termine del 3 dicembre 2003 per l'adeguamento dei luoghi di lavoro a cielo aperto o in sotterraneo alle disposizioni del Titolo I, capi IV e VI, e del Titolo II;
- al comma 2 fissa il termine del 3 novembre 1999 per l'adeguamento dei luoghi di lavoro relativi ad attività estrattive condotte tramite perforazione alle disposizioni del Titolo I, capi IV e VI, e del Titolo III;
- al comma 3 prescrive che l'adeguamento deve essere immediato nel caso di modifiche o trasformazioni rilevanti del luogo di lavoro.

La norma consente quindi di procedere ad un adeguamento graduale, entro i termini sopra individuati, dei luoghi di lavoro già esistenti che, in quanto conformi alla normativa previgente, vengono ritenuti sufficientemente sicuri, fatti salvi termini di adeguamento più ravvicinati eventualmente imposti, per determinate attrezzature, macchine ed impianti, da specifiche normative.

E' importante precisare che, in aderenza alle finalità del decreto, i termini per l'adeguamento sopra menzionati riguardano solo le disposizioni la cui applicazione possa comportare modifiche strutturali dei luoghi di lavoro, come quelle che estendono alle attività estrattive, totalmente o parzialmente, l'applicabilità di norme vigenti in altri settori. Le altre disposizioni, pur contenute nel Titolo I, capi IV e VI, nel Titolo II o nel Titolo III, sono invece applicabili fin dall'entrata in vigore del decreto.

Fra le disposizioni per cui è consentito l'adeguamento graduale per le attività in corso, si ricordano:

- ubicazione e numero delle vie ed uscite di emergenza (art. 37);
- sistemi di illuminazione (art. 38);
- vie di circolazione ed aree pericolose (art. 39);
- luoghi di lavoro esterni (art. 40);
- attrezzature igienico-sanitarie (art. 41);
- applicazione di norme del DPR n. 303/56 a tutte le attività estrattive (art. 42): pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili; banchina e rampe di carico; aerazione dei luoghi di lavoro chiusi; temperatura dei locali; locali di riposo;

- applicazione di norme del DPR n. 547/55 e del DPR n. 303/56 agli impianti di superficie di cui al Titolo II (art. 51): vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi; posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni; porte e portoni; altezza, cubatura e superficie di locali di lavoro chiusi;
- doppia via di uscita nelle miniere e cave sotterranee (art. 54);
- sistemi di protezione sul piano sonda (art. 65);
- rivelazione di atmosfere nocive o esplosive (art. 72);
- applicazione di norme del DPR n. 547/55 alle attività di cui al Titolo III (art. 74): porte e portoni;
- alimentazione delle reti antincendio (art. 80);
- applicazione di norme del DPR n. 547/55 alle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma (art. 86): impianti elettrici e d’illuminazione;
- comandi a distanza (art. 94);
- protezione dei posti di abbandono (art. 95);
- protezione degli alloggi (art. 98).

Codeste autorità di vigilanza vorranno rendere nota la presente circolare ai titolari di permessi e concessioni minerarie per sostanze minerali di prima categoria.

IL DIRETTORE GENERALE